

Codice A1814A

D.D. 22 maggio 2018, n. 1503

Autorizzazione idraulica n.1566/A per lavori di sistemazione ponte in muratura parzialmente crollato al km 0 + 120 della S.P. n 95 "Refrancore-Accorneri", sul rio Gaminella in Comune di Refrancore (AT)- Perizia di variante suppletiva. Richiedente: Provincia di Asti (AT).

Con autorizzazione idraulica n. 1566 approvata con D.D. n. 2551 del 09/08/2017 si autorizzava ai soli fini idraulici la Provincia di Asti (AT), Servizio Progettazione e Direzione LL.PP. Stradali, con sede in Piazza Alfieri n° 33 – 14100 Asti (AT), ad eseguire i lavori di sistemazione del ponte in muratura parzialmente crollato al km 0+120 sul torrente Gaminella in comune di Refrancore.

Il progetto prevedeva le seguenti lavorazioni:

-consolidamento della struttura di scavalco del torrente Gaminella e restauro delle sezioni murarie originali;

-miglioramento della funzionalità e sicurezza stradale ;

-regimazione idraulica dell'alveo in prossimità del manufatto di attraversamento.

A seguito della realizzazione delle suddette opere, considerato che la Regione Piemonte - Settore Infrastrutture e Pronto Intervento con nota n. 17648 del 13/04/2018 ha autorizzato l'utilizzo di parte del ribasso d'asta, la Provincia di Asti - Servizio Progettazione e Direzione LL.PP. Stradali, con nota n. 8792 del 18/04/2018 (ns. prot. n. 18233 del 18/04/2018) ha presentato gli elaborati tecnici relativi alla perizia di variante e suppletiva.

I maggiori lavori per la sistemazione del manufatto in questione, che sono utili a garantire la stabilità nel tempo della sezione idraulica del ponte e il regolare deflusso del corso d'acqua, consistono nell'estendere l'ambito di intervento con la realizzazione di ulteriori opere di difesa longitudinale del torrente Gaminella, nei tratti a valle, in destra orografica, per un tratto di circa 40,00 m ed a monte, in sinistra orografica per un tratto di circa 20,00 m.

In sintesi sono previste le seguenti categorie di lavori:

-regolarizzazione spondale con asportazione dei materiali depositati e riconfigurazione della sezione d'alveo;

-messa a dimora di rivestimento spondale realizzato da geocomposito tridimensionale rinforzato da rete metallica zincata a doppia torsione di maglia 6x8 idoneamente risvoltata e ancorata con funi di tesatura e picchetti di ancoraggio.

-ricarica e saturazione con terreno di medio impasto e successiva idrosemina.

All'istanza sono allegati gli elaborati tecnici a firma dell'ing. Elio Boero, dello studio tecnico B.Z. con sede in via Don Givogre 15, 14018 – Villafranca d'Asti (AT), in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato rio Gaminella, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. 4/11/1938), al n° 100, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n° 523/1904.

La Provincia di Asti con Determinazione del Responsabile Procedimento n° 894 in data 19/04/2018 ha approvato la 1^ Perizia di variante e suppletiva, delle opere in oggetto.

A seguito dell'esame della documentazione tecnica, allegata all'istanza, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Gaminella con l'osservanza delle disposizioni già contenute nella autorizzazione del progetto principale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la D.G.R. n° 31- 4182 del 22/10/2001;

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- vista la Legge Regionale n° 4/2009 e relativo Regolamento Regionale n° 2/R/2013 di modifica del Regolamento Regionale n° 8/R /2011;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici la Provincia di Asti (AT), Servizio Progettazione e Direzione LL.PP. Stradali, con sede in Piazza Alfieri n° 33 – 14100 Asti (AT), ad eseguire i lavori in perizia di variante e suppletiva di cui all'oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati tecnici e cartografici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nella precedente autorizzazione idraulica n. 1566 approvata con D.D. n. 2551 del 09/08/2017, che qui vengono ribadite:

- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- è fatto divieto assoluto di asportazione materiale litoide demaniale d'alveo;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per la rimozione degli ostacoli e dei detriti esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo ed il materiale riutilizzabile dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o in sponda, ove necessario, in prossimità delle aree di intervento di cui trattasi;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- è fatto divieto assoluto di sradicare le ceppaie presenti sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al demanio idrico ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione ;
- la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.

Il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le leggi in materia.

Con il seguente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Roberto CRIVELLI